

Comune di GIAROLE
Provincia di ALESSANDRIA

DECRETO SINDACALE N. 03/2025

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER IL TRIENNIO 2025-2028

IL SINDACO

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 e ss.mm.ii. ha introdotto nel r.d. 635/1940 l'art. 141-bis che prevede l'istituzione di un'apposita Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nominata ogni tre anni dal Sindaco, alla quale sono istituzionalmente attribuiti i compiti indicati dall'art. 141 dello stesso Regolamento, per effettuare le verifiche necessarie per valutare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, come disposto dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;

RILEVATO che lo stesso art. 141-bis, nel demandare al Sindaco l'atto di nomina, stabilisce la composizione della Commissione in argomento, che è così costituita:

- Sindaco del Comune o da un suo delegato;
- Responsabile del servizio di polizia Municipale o suo delegato;
- Dirigente medico dell'Organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- Esperto di elettrotecnica;

CONSIDERATO che, come disposto dalla norma citata, alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;

PRESO ATTO che, in base all'art. 141.bis richiamato, per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti;

RILEVATO inoltre che, in applicazione dell'art. 3, comma 6 del Decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", la composizione della Commissione deve essere integrata da un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, nei casi in cui oggetto delle attività di esame e verifica sia uno di questi impianti;

VISTO l'art. 80 del T.U.L.P.S. che recita: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto

verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”;

CONSIDERATO che i compensi spettanti ai componenti della commissione ed ai tecnici esperti in elettrotecnica ed acustica, di volta in volta richiesti, sono a totale carico dell'Ente Organizzatore e/o richiedente;

VISTO il precedente decreto sindacale n. 1/2011 del 16/06/2011 con il quale veniva nominata la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), per il triennio 2011-2014, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001;

CONSIDERATO che sono decorsi tre anni dalla nomina della C.C.V.L.P.S. sopracitata e pertanto, ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., occorre procedere al rinnovo dell'organismo in oggetto;

RITENUTA la necessità che la commissione si avvalga di un segretario verbalizzante;

DATO ATTO che questo Comune non ha nel proprio organico alcun dipendente avente funzione di Polizia Locale né ha, al momento, nessuna convenzione in essere per lo svolgimento di tale funzione;

RITENUTO pertanto di attribuire le funzioni di polizia locale ad uno dei Funzionari Responsabili del Comune, al fine della partecipazione alla predetta Commissione;

SENTITO il p.i. PALANDELLA Marco, ed esaminato il curriculum dello stesso, per cui è stato ritenuto idoneo a ricoprire l'incarico di esperto in elettrotecnica;

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

DECRETA

1. Di nominare per il triennio 2025-2028, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, avente la seguente composizione:

- Sindaco del Comune o da un suo delegato, a cui sono attribuite le funzioni di Presidente;
- Dott. AMELOTTI Fabio, Responsabile del Servizio Amministrativo e Vice Segretario Comunale con le funzioni di Polizia Locale ai soli fini della partecipazione alla predetta Commissione;
- Dirigente medico dell'Organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- Geom. ORTOLAN Enrico, Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;

- Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
 - P.i. PALANDELLA Marco, esperto di elettrotecnica;
2. Di stabilire che, in presenza di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o dei locali da verificare, alla commissione potrà essere aggregato un esperto in acustica o altra disciplina tecnica;
 3. Di stabilire che, qualora la verifica riguardi un impianto sportivo, la Commissione sarà integrata con un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, così come disposto dall'art. 3, comma 6, del D.M. Interno 18/03/1996;
 4. Di dare atto che la Commissione rimane in carica per anni 3 (tre) e, venuta a scadere, continua ad operare fino al giorno del suo rinnovo;
 5. Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dal Responsabile, o suo delegato, del Servizio Tecnico al quale compete la redazione del verbale della seduta o del sopralluogo;
 6. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto: ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Giarole, 25/06/2025

IL SINDACO
f.to Giuseppe Pavese

COMUNE DI GIAROLE

Provincia di Alessandria

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 gg. consecutivi, dalla data odierna.

Giarole, 28/06/2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Fabio AMELOTI